

Poliennalità delle polizze: 1 a 0 e palla al centro ...

di Massimo Bertaglia

Finalmente la nostra Autorità di Vigilanza si pronuncia espressamente sullo spinoso tema della poliennalità dei contratti assicurativi, affrontando alcune questioni precedentemente non toccate dall'ISVAP in occasione dell'emanazione della circolare interpretativa "Chiarimenti applicativi in tema di polizze poliennali" del 15 giugno 2010.

Di seguito riportiamo per esteso il contenuto della lettera al mercato del 5 novembre u.s., avente ad oggetto "Contratti di assicurazione poliennali nei rami danni. Evidenza dello sconto in polizza e recesso".



SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE

Roma 05/11/2013

Prot. n. 51-13-000604

All.ti n.

Alle Imprese di assicurazione operanti nei rami danni con sede legale in Italia LORO SEDI

Alle Rappresentanze per l'Italia delle Imprese di assicurazione operanti nei rami danni con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E. che esercitano le assicurazioni nei rami danni in Italia in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento LORO SEDI

Oggetto: contratti di assicurazione poliennali nei rami danni. Evidenza dello sconto in polizza e recesso

Pervengono numerose segnalazioni, scritte e telefoniche, di consumatori che lamentano il rifiuto da parte delle imprese di assicurazione di concedere il recesso da contratti di assicurazione contro i danni di durata pluriennale. Il rifiuto viene motivato

con la circostanza che per la stipulazione del contratto l'assicurato ha beneficiato di una riduzione del premio secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 99/2009.

Il citato articolo ha eliminato la facoltà per l'assicurato di recedere annualmente, prevedendo che l'impresa, in alternativa ad una copertura di durata annuale, possa proporre una copertura di durata poliennale, a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni.

A fronte della eliminazione della facoltà per l'assicurato di recedere annualmente dal contratto, il legislatore ha previsto, quale contropartita per l'assicurato che sceglie di stipulare un contratto poliennale, il diritto di ottenere la medesima copertura ad un prezzo inferiore rispetto a quello previsto in caso di durata annuale.

Dalle segnalazioni dei consumatori emerge che solitamente le imprese non riportano in polizza la misura dello sconto né richiamano espressamente la circostanza che, beneficiando dello sconto, il contraente non ha il diritto di recesso per i primi cinque anni; in altri casi le imprese

fanno dichiarare all'assicurato di avere beneficiato di una riduzione di premio, senza indicarne le conseguenze. Quando il consumatore chiede di recedere, le imprese eccepiscono l'impossibilità di accordare il recesso, in quanto il contratto ha beneficiato dello sconto previsto dalla norma.

Al riguardo, richiamando i principi di correttezza e trasparenza che, in base all'art. 183 del Codice delle Assicurazioni, devono improntare le relazioni con i contraenti e gli assicurati, si ritiene che le imprese debbano indicare in polizza, in modo specifico e con adeguata evidenza grafica, la misura della riduzione di premio praticata per il contratto di durata poliennale, nonché dare evidenza della circostanza che, a fronte della suddetta riduzione di premio, il contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.

Si chiede di dare conferma a questo Istituto, entro il 31 dicembre 2013, dell'avvenuto adeguamento alle indicazioni di cui sopra.

Distinti saluti

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Notiamo con soddisfazione che quanto andiamo dicendo da almeno un paio d'anni a questa parte, nelle colonne della nostra rubrica "ASSINEWS risponde", sia stato di fatto ripreso dall'IVASS nella lettera in questione.

Quindi, quale migliore occasione per fare il punto sul controverso argomento, specialmente per chi ha avuto la fortuna di non doversi imbattere nelle beghe dovute alla duplice riscrittura, che dallo scorso 2007 ha cambiato i connotati dell'articolo 1899 del nostro codice civile.

Tutti noi "assicuratori" ricordiamo molto bene che proprio il 15 Agosto del 2009 entrò in vigore la legge 23 luglio 2009, n. 99 riguardante le "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", il cui articolo 21 modificò sensibilmente il primo comma del predetto articolo 1899 del codice civile, reintroducendo la poliennialità dei contratti assicurativi dei rami danni stipulati dopo il caldo ferragosto del 2009.

Che dire ... eravamo ancora sotto il benefico effetto della sostanziale abolizione dell'istituto della poliennialità ad opera della legge 40/2007, che il 2 aprile 2007 convertì il famoso "decreto Bersani", il quale avrebbe dovuto dare impulso alla liberalizzazione e competitività del mercato ...

Ma l'effetto non fu solo di "doccia fredda", che visto il periodo, tanto male proprio non ci stava: facendo prevalere il consolidato italico uso, per cui "fatta la legge, trovato l'inganno", l'esperienza pratica manifestò immediatamente un uso oltremodo distorto della norma appena modificata.

Venendo più in particolare alla modifica della norma in questione, questa ha stabilito la reintroduzione della poliennialità dei contratti assicurativi "danni", ma sotto la precisa condizione che tale polizza poliennale contempli " ... una riduzione di premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale" (testuali parole).

Per dovere di completezza, ricordiamo che l'articolo 1899 modificato ha pure statuito che solo per i contratti di durata superiore ai cinque anni, trascorso il quinquennio è attribuita al contraente (ma la legge parla, impropriamente, di "assicurato") la facoltà di esercitare il recesso dalla polizza con le modalità ivi previste.

Senza spendere troppe ed ovvie parole sulla farraginosità ed imprecisione con cui la norma è stata scritta, da quello che si legge è del tutto evidente che chi contrae una polizza poliennale, viene "ricompensato" dal relativo minor premio per il "sacrificio" di mantenere il vincolo contrattuale in essere per un periodo di tempo superiore all'anno.

Le questioni interpretative della norma, come abbiamo detto all'inizio, furono oggetto di apposita circolare emanata dall'ISVAP nel 2010, ma il tema dello "sconto" non fu trattato e risolto in dettaglio, tant'è che la nostra rubrica "ASSINEWS risponde" è stata letteralmente tempestate da una variegata casistica di quesiti sull'applicazione della norma, il cui più ricorrente denominatore è stato proprio il tema della mancata, imprecisa ed insufficiente indicazione della "riduzione del premio".